

## **BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13**

### **Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**

**Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane**

**Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane**

**Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici**

#### ***1. Riferimenti normativi***

---

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali. Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0). par. 1.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, art. 1, comma 13, lettere a) e b);
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;

- Circolare AGEA ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 – Istruzioni operative n. 9, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alla superficie ed agli animali. Campagna 2018;
- DGR n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867 in corso di pubblicazione relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

## **2. Beneficiari**

---

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016, e successive modifiche e integrazioni.

## **3. Obiettivi e finalità della misura**

---

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall’erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

| <b>Sottomisura</b>   | <b>Tipologia di intervento</b>   |
|--|--|
| 13.1 pagamento compensativo per le zone montane.   | 13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.   |
| 13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane. | 13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane. |
| 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.   | 13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.   |

L'elenco dei Comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/psr.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html)

La dotazione finanziaria complessiva della misura 13, pari ad euro 209.416.000,00 come da rimodulazione finanziaria di cui alla Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 della Commissione Europea, al netto delle somme per far fronte agli impegni assunti nelle campagne 2016 e 2017 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, è sufficiente a garantire gli oneri derivanti dall'adesione al presente bando.

#### **4. Condizioni di ammissibilità**

---

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di "agricoltore in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l'esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest'ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici "Concessione e locazione di beni immobili demaniali".

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

In funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all'anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l'impegno assunto.

### **5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi**

---

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola, come definita al paragrafo 10, punto 10.2 delle disposizioni generali, per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie, versione 3.0.

### **6. Entità del premio**

---

#### **6.1 Sottomisura 13.1.**

##### **Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane**

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

| <b>Pendenza media aziendale</b> | <b>Altitudine</b>   |                  |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
|                                 | <b>&lt;= 600 mt</b> | <b>&gt;600mt</b> |
| <b>&lt;= 20%</b>                | <b>€ 360</b>        | <b>€ 405</b>     |
| <b>&gt;20%</b>                  | <b>€ 405</b>        | <b>€ 450</b>     |

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

*Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro*

| <b>Dimensione della SAU</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &gt; 20%<br/>Altitudine &gt; 600 mt</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &gt; 20%<br/>Altitudine &lt;= 600 mt<br/>Pendenza &lt;=20%<br/>Altitudine &gt; 600</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &lt;= 20%<br/>Altitudine &lt;= 600</b> |
|-----------------------------|---|--|--|
| Fino a 9,99 ha 100%         | 450   | 405  | 360  |
| Da 10 a 49,99 ha<br>56%     | 252   | 227  | 202  |
| Da 50 a 99,99 ha<br>28%     | 126   | 113  | 101  |
| Da 100 a 300 ha 14%         | 63  | 57   | 50   |
| Oltre i 300 ha              | 0   | 0  | 0  |

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

## 6.2 Sottomisura 13.2

### Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Conformemente a quanto stabilito dal Reg. UE 2393/2017 del 13 dicembre 2017, art. 1 punto 13, possono accedere alle indennità previste dalla sottomisura 13.2 per la campagna 2018 i beneficiari le cui superfici aziendali sono ubicate nelle zone che erano ammissibili ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto ii) del Regolamento CE n. 1698/2005.

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

| <b>Pendenza media aziendale</b> | <b>Altitudine</b>   |                  |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
|                                 | <b>&lt;= 300 mt</b> | <b>&gt;300mt</b> |
| <b>&lt;= 20%</b>                | € 200               | € 225            |
| <b>&gt;20%</b>                  | € 225               | € 250            |

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

*Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro*

| <b>Dimensione della SAU</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &gt; 20%<br/>Altitudine &gt; 300 mt</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &gt; 20%<br/>Altitudine &lt;= 300 mt<br/>Pendenza &lt;=20%<br/>Altitudine &gt; 300</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>Pendenza &lt;= 20%<br/>Altitudine &lt;= 300</b> |
|-----------------------------|---|--|--|
| Fino a 9,99 ha 100%         | 250   | 225  | 200  |
| Da 10 a 49,99 ha<br>56%     | 140   | 126  | 112  |
| Da 50 a 99,99 ha<br>28%     | 70  | 63   | 56   |
| Da 100 a 300 ha 14%         | 35  | 31,50  | 28   |
| Oltre i 300 ha              | 0   | 0  | 0  |

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€. Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

### 6.3 Sottomisura 13.3

#### **Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici**

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200€ ad ettaro di superficie ammissibile.

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

*Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro*

| <b>Dimensione della SAU</b> | <b>Modulazione dell'indennità<br/>per ettaro</b> | <b>Valore dell'indennità<br/>(€)</b> |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Fino a 9,99 ha              | 100 (%)  | 200                                  |
| Da 10 a 19,99 ha            | 70 (%)   | 140                                  |
| Da 20 a 30 ha               | 50 (%)   | 100                                  |
| Oltre i 30 ha               | 0 (%)  | 0                                    |

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.  
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalciatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo. Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

#### ***6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento***

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risulti ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

### ***7. Criteri di selezione***

---

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

### ***8. Modalità e termini di presentazione delle domande***

---

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2018 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando. I presupposti necessari, le modalità e le operazioni da compiersi in via preliminare ed al momento della presentazione della domanda, sono riportati nelle disposizioni generali del PSR Campania e nella circolare AGEA n.9/2017, a cui si rimanda.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La data di presentazione è attestata dalla data di trasmissione telematica (rilascio) della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2018, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro il **15 maggio 2018**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, ai sensi dell'art. 13. par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 maggio compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

**Le domande pervenute oltre l'11 giugno 2018 sono irricevibili.**

Il termine per la presentazione di una “**domanda di modifica**” ai sensi dell'art. 15, del Reg. (UE) 809/2014, è il **31 maggio 2018**; ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, oltre tale termine corrisponderà una riduzione, applicata alla sola parte di domanda oggetto di modifica, dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo sino **all'11 giugno 2018**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell' 11 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con il completamento della fase del rilascio telematico attraverso il SIAN la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA.
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio.

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda alle Disposizioni generali.

### ***10. Riesame***

---

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

### ***11. Modalità di ricorso***

---

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

### ***12. Punti di contatto***

---

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino, Tel. 081/7967556; e-mail: mariapia.dimartino@regione.campania.it .

### ***13. Trattamento dei dati personali***

---

Ferma restando l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti con la Domanda, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, che il beneficiario rende al rilascio della stessa, per le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda a quanto specificato in merito al cap. 17 delle Disposizioni generali.

### ***14. Disposizioni generali***

---

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, dalle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.